DECIDONO :

Articolo 1

Il 1° gennaio 1966 gli Stati membri sospendono i dazi doganali sul tè, sul mate e sui legni tropicali, sino al livello indicato per ciascuno dei prodotti in questione nella tabella di cui all'articolo 1 della decisione del Consiglio del 23 dicembre 1965 relativa alla sospensione temporanea dei dazi della tariffa doganale comune sul tè, sul mate e sui legni tropicali.

Articolo 2

La presente decisione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

I Governi degli Stati membri notificheranno al Segretario generale del Consiglio, nel termine di un mese, se le loro legislazioni interne richiedano particolari procedure per assicurare l'applicazione della presente decisione ; se del caso, gli notificheranno senza indugio l'avvenuto compimento di tali procedure.

Fatto a Bruxelles, addí 23 dicembre 1965.

Il Presidente

E. COLOMBO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 dicembre 1965

relativa alla sospensione temporanea dei dazi della variffa doganale comune applicabili a talune spezie e a taluni articoli sportivi

(66/10/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 28,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Dopo aver espletato le procedure previste dalla Convenzione di associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità,

Considerando che la Comunità desidera venire incontro, per quanto possibile, alle preoccupazioni dei paesi in fase di sviluppo ; che, a tal fine, i dazi della tariffa doganale comune applicabili a talune spezie e a taluni articoli sportivi sono stati temporaneamente sospesi con decisione del Consiglio del 3 dicembre 1963 [1] ; che la proroga di tale decisione può contribuire al conseguimento di questo obiettivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Dal 1° gennaio 1966 fino al 31 dicembre 1966, i dazi della tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea per i prodotti elencati nella seguente tabella sono sospesi totalmente oppure fino al livello indicato in essa :

[1] GU n. 190 del 30. 12. 1963, pag. 3077/63.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
ex 08.01 D	Noci di acagiù	Sospensione al 2,5 %
ex 09.04 A II c	Pimenti del genere « Capsicum », non tritati né macinati, altri	Sospensione al 10 %
ex 09.04 B	Pimenti del genere « Capsicum », tritati o macinati	Sospensione al 12 %
ex 09.08 A II	Amomi e cardamomi, non tritati né macinati, altri	Sospensione totale
ex 09.08 B	Amomi e cardamomi, tritati o macinati	Sospensione totale
ex 09.09 A III b	Semi di coriandolo, non tritati né macinati, altri	Sospensione totale
ex 09.09 B II	Semi di coriandolo, tritati o macinati	Sospensione totale
09.10 D I b	Zenzero, in radici intere, in pezzi o in fette, altro	Sospensione totale
09.10 D II	Zenzero, altrimenti presentato	Sospensione totale
ex 09.10 E II	Polvere e pasta di curry	Sospensione totale
13.02 A II	Gomma lacca, imbianchita	Sospensione totale
15.07 B I a 2	Olio di ricino, destinato ad altri usi	Sospensione al 7 %
ex 15.07 B I b 1	Olio di semi di tabacco, greggio	Sospensione totale
ex 15.07 B I b 2	Olio di semi di tabacco, altro	Sospensione totale
ex 20.01	Chutney di mango	Sospensione totale
ex 20.04	Zenzero, cotto negli zuccheri o candito	Sospensione totale
ex 20.06 B II a	Zenzero, preparato o conservato, senza alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg	Sospensione totale
ex 20.06 B II b	Zenzero, preparato o conservato, senza alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	Sospensione totale
ex 21.04	Chutney di mango liquido	Sospensione totale
ex 97.06	Attrezzi per cricket e polo	Sospensione totale

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 23 dicembre 1965.

Per il Consiglio
Il Presidente
E. COLOMBO